



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

di

Lecce

**PROTOCOLLO D'INTESA LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITA'
NEGLI APPALTI PUBBLICI
RINNOVO**

Soggetti sottoscrittori:

- ❖ La Prefettura-UTG di Lecce,
- ❖ Le Stazioni Appaltanti della Provincia di Lecce,
- ❖ Le Associazioni di Categoria degli Imprenditori Edili della Provincia di Lecce

PREMESSO

che **in data 9 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa La Rete dei Responsabili della Legalità negli appalti pubblici** con lo scopo di formalizzare le intese volte alla realizzazione del preminente interesse sociale allo sviluppo della cultura della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici e di salvaguardare da eventuali tentativi di condizionamento, pressione o infiltrazione mafiosa, l'attività delle Stazioni appaltanti nella esecuzione dei lavori di competenza;

che l'articolo 11 del Protocollo ha stabilito la validità dello stesso sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136", prevedendo la verifica dell'attualità del Protocollo o la necessità di eventuali modifiche od integrazioni al fine del rinnovo della validità per il successivo biennio;

che in data successiva alla sottoscrizione del protocollo è stata emanata legge n. 190 del 6 novembre 2012 concernente *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*, che nel prevedere l'istituzione delle white list, ha definito al comma 53 dell'articolo 1 ha definito i settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa;

che in data 13 febbraio 2013, per effetto del Decreto Legislativo 15 novembre 2012 n.218, recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia è entrata in vigore la parte del Codice relativa alla documentazione prefettizia;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

di

Lecce

CONSIDERATO

che il Nuovo Codice, mentre ha ampliato all'art. 85 la platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia e definito all'art.84 le fonti da cui desumere le "situazioni indizianti", non ha innovato in relazione all'importo dell'appalto da sottoporre alle più stringenti verifiche dell'informazione antimafia;

che la sottoscrizione del Protocollo fissando a 250.000,00 euro la soglia per la quale è richiesta l'informazione antimafia ed estendendo la previsione degli accertamenti antimafia a tutti i subappalti, subcontratti di importo superiore a 50.000,00 euro, consente di svolgere una più pregnante attività di prevenzione dall'ingerenza della criminalità organizzata nella filiera degli appalti;

che la previsione di una banca dati realizzata con le risorse del PON SICUREZZA permette un monitoraggio continuo degli appalti in attuazione del protocollo di legalità;

che la sottoscrizione del Protocollo da parte delle Associazioni di Categoria costituisce un elemento di forza per lo sviluppo della cultura della legalità attraverso la responsabilizzazione degli operatori economici;

RITENUTO

- che l'entrata in vigore del Nuovo Codice Antimafia ha validato le ragioni che hanno indotto le Parti a sottoscrivere il Protocollo in data 9 ottobre 2012;
- che, confermato negli aspetti sostanziali, il predetto protocollo necessita di alcune modifiche in relazione ai nuovi disposti normativi e alle intervenute abrogazioni di legge;

LE PARTI CONVENGONO

ART. 1

Di confermare la validità e l'attualità del protocollo sottoscritto il 9 ottobre 2012 con le modifiche ed integrazioni indicate nel successivo articolo.

Art.2

Il protocollo è innovato, come di seguito indicato, tenuto conto dei nuovi disposti normativi e delle abrogazioni di legge intervenute:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

di

Lecce

- l'art. 10 del D.P.R. 252/98 deve intendersi sostituito dall'art. 91 del nuovo codice antimafia, con la conseguenza che i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2 devono acquisire le informazioni di cui all'art. 84 comma 3 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti di importo pari o superiore a € 250.000,00 o subcontratti il cui valore sia pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo in relazione alle forniture e servizi "sensibili" come di seguito integrati;
- Rimane fermo l'obbligo per la Stazione appaltante di trasmettere preventivamente il bando, ai sensi e per effetto del 1° comma dell'articolo 2 del Protocollo sottoscritto il 9 ottobre 2012, , nonostante l'intervenuta abrogazione della legge 490/1994;
- Per quanto concerne i contratti per le attività sensibili di cui all'articolo 4, clausola 5b, del protocollo sottoscritto il 9 ottobre, il trasporto di rifiuti deve intendersi anche di tipo transfrontaliero, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012;
- Per il rilascio dell'informazione antimafia i termini indicati nell'articolo 3 del protocollo sottoscritto il 9 ottobre 2012, devono intendersi modificati come previsto dall'articolo 92, comma 2 e 3, del Nuovo Codice antimafia.

ART. 3

Il protocollo allo scadere dei due anni dalla sottoscrizione sarà sottoposto a monitoraggio al fine di verificarne il grado di efficacia ed efficienza e nel caso in cui non emergano necessità di modifiche e/o integrazioni si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio.

Lecce,